

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 15/05/2025

FATTO

La cliente afferma quanto segue. Il 16.09.2024 è stata convocata dalla Polizia la quale le ha notificato avviso ex art. 415 bis c.p.p. dove constatava di essere indagata per il reato di truffa, per aver truffato un terzo, il quale avrebbe inviato del denaro su un conto in essere presso l'intermediario intestato alla sua società M* Srl (nella cui ragione sociale è diversamente indicato il nome M*S*).

La cliente ha sostenuto di non conoscere M*S* e che la sua società non ha mai aperto un conto presso l'intermediario e ha dichiarato che la ragione sociale non è corretta mentre la partita Iva, sì. L'intermediario, contravvenendo alle disposizioni in materia di trasparenza e riciclaggio, ha consentito a M*S* di aprire un conto a nome della sua società (modificando la ragione sociale) e allegando la visura camerale della stessa.

La cliente aggiunge che tutti i riferimenti e i contatti inseriti non sono a lei riconducibili, addebitando all'intermediario di aver aperto un conto on-line a nome della società senza leggere la visura camerale prodotta. La cliente, quindi, ha presentato querela per la vicenda in esame visto che, a causa della negligenza dell'intermediario, sta subendo un procedimento penale ed è stata indagata per un reato non commesso con annesso notevole patimento fisico, mentale ed economico.

Per queste ragioni la cliente domanda un risarcimento del danno non inferiore alla somma di € 100.000,00 comprensivo delle spese legali nel procedimento penale, le spese legali relative alla procedura dell'ABF, le spese del danno morale e materiale.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone che il conto è stato aperto il 20.07.2020, dalla società M* s.r.l., in persona della signora M*S*, nella ragione sociale non è mai stato indicato anche il nome della signora M*S* e che ha effettuato tutte le verifiche richieste ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni, nonché in linea con le disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela allora vigenti (la "Normativa AML"). In quell'occasione è stato dichiarato che la denominazione sociale era "M* S.r.l. di M*S*" e sono, quindi, stati raccolti la patente italiana, quale documento d'identità, il codice fiscale (tesserino sanitario) della signora M*S*, tali documenti sono risultati conformi, privi di elementi sintomatici di una contraffazione. La banca ha aggiunto che in data 02.12.2020, il conto della società è stato chiuso con effetto immediato in seguito alla ricezione di una denuncia/querela per truffa, resa il 2 dicembre stesso, alla Polizia di Stato di P* per cui poi ha provveduto tempestivamente a chiudere il conto, in adempimento ai propri obblighi normativi e di tutela dell'interesse pubblico relativo al controllo del fenomeno del riciclaggio.

La ricorrente sostiene di non aver mai aperto il conto di pagamento intestato alla società.

La banca specifica che ad oggi, non risulta essere ancora stata adottata alcuna decisione dell'Autorità Giudiziaria competente attestante l'archiviazione del procedimento penale a carico della ricorrente, o, comunque, non è stata confermata la sua completa estraneità ai fatti in esame e che ammesso e non concesso che vengano ravvisate delle carenze nelle verifiche inizialmente svolte rispetto alla società, vi ha posto rimedio tempestivamente, eliminando qualsiasi rischio di nocumento a danno di terzi. L'intermediario ha affermato di aver agito, quindi, in conformità ai propri obblighi di tutela dei consociati dal rischio di vedersi coinvolti in vicende fraudolente. Per queste ragioni l'intermediario domanda al collegio che il ricorso venga respinto, in quanto infondato.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio deve affrontare due questioni pregiudiziali relative alla qualifica della ricorrente quale "consumatore" o "non consumatore" e agli eventuali rapporti con il procedimento penale in corso. Con riferimento alla prima questione, si osserva che la ricorrente, pur essendo amministratrice e socia della società vittima del presunto furto d'identità, agisce personalmente per ottenere il risarcimento dei danni da lei subiti in via diretta, in conseguenza del procedimento penale in cui è stata coinvolta, e pertanto, ai fini del presente ricorso, deve essere qualificata come "consumatore", in quanto agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 206/2005.

Quanto ai rapporti con il procedimento penale, in cui la ricorrente risulta indagata per truffa in concorso ai sensi dell'art. 640 c.p., non sussiste litispendenza con il presente procedimento, trattandosi di accertamenti con finalità diverse e non sovrapponibili.

Nel merito, la questione principale sottoposta al Collegio concerne la condotta dell'intermediario nella fase di apertura del rapporto di conto corrente intestato alla società M* s.r.l., e in particolare il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia. Il D.Lgs. n. 231/2007, nel testo applicabile all'epoca dei fatti, prevedeva all'art. 19, comma 1, lett. a) che l'identificazione del cliente e del titolare effettivo deve essere svolta in presenza del

medesimo cliente ovvero dell'esecutore, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità. Nel caso di clienti diversi dalle persone fisiche, come le società, l'identificazione deve essere effettuata nei confronti del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica e attività svolta, inclusi gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Inoltre, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. b) del medesimo decreto, costituiscono fattori di rischio elevato i rapporti continuativi a distanza non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure, mentre il Provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2019, in vigore all'epoca dei fatti, prevedeva nella Parte Seconda, Sezione VIII, specifiche disposizioni in materia di operatività a distanza, disponendo che gli intermediari devono porre particolare attenzione a tale operatività, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente e tenendo conto del rischio di frodi connesse al furto di identità.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che l'intermediario ha consentito l'apertura di un conto corrente on-line a nome della società M* s.r.l., sulla base di documenti presentati dalla signora MS, che si è qualificata come amministratrice della società stessa, senza effettuare un'adeguata verifica dell'effettiva titolarità dei poteri di rappresentanza; in particolare, l'intermediario non ha correttamente verificato la corrispondenza tra i dati della persona fisica che ha richiesto l'apertura del conto e quelli risultanti dalla visura camerale della società, che invece indicava come amministratrice unica e rappresentante legale la ricorrente.

Tale condotta potrebbe, inoltre, configurare una violazione degli obblighi di adeguata verifica previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia, in quanto l'intermediario non ha adempiuto correttamente all'obbligo di identificare il cliente, nel caso di specie rappresentato dalla società, e di verificare l'identità dell'esecutore, ossia della persona fisica che agisce in nome e per conto del cliente, che nel caso di una società di capitali è il legale rappresentante.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11607 del 03/05/2019, ha affermato il principio secondo cui la responsabilità della banca può sorgere nel caso in cui, con la diligenza esigibile dall'avveduto banchiere, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, questa al momento dell'apertura del conto corrente avrebbe potuto avvedersi della falsità dei documenti esibiti; nel caso di specie, l'intermediario avrebbe dovuto rilevare, con l'ordinaria diligenza professionale dell'operatore bancario, la discrepanza tra i dati identificativi della persona fisica che ha richiesto l'apertura del conto e quelli risultanti dalla visura camerale della società.

Anche l'Arbitro Bancario Finanziario, in diverse occasioni, ha avuto modo di pronunciarsi su fattispecie analoghe; in particolare, il Collegio di Milano, con la decisione n. 10885/2020, ha statuito che è evidente che il fatto da cui origina il pregiudizio subito dalla parte ricorrente (vale a dire l'apertura di rapporti di conto corrente a suo nome da parte di terzi al fine di farvi confluire somme provenienti da reato) sia imputabile agli intermediari che non hanno diligentemente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela, rilevando altresì che la diffusione del fenomeno dei furti di identità nei rapporti bancari e finanziari induce ad auspicare una maggiore e più puntuale verifica dell'identità della clientela da parte degli intermediari.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'intermediario non abbia adempiuto diligentemente agli obblighi di identificazione consentendo l'apertura di un conto corrente a nome della società M* s.r.l. da parte di un soggetto non legittimato a

rappresentarla, e che tale condotta abbia causato un danno alla ricorrente, ingiustamente coinvolta in un procedimento penale.

Per quanto riguarda l'esistenza e la quantificazione del danno, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in misura non inferiore a € 100.000,00, senza tuttavia fornire elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza e l'entità del pregiudizio concretamente subito, in particolare con riferimento alle spese legali sostenute nel procedimento penale e ai danni materiali.

Secondo la consolidata giurisprudenza dell'Arbitro, conforme all'orientamento della Suprema Corte, il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, ma non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass., 30 aprile 2010, n. 10607).

La mancanza di prova del danno e della sua quantificazione comporta pertanto il rigetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA